DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA

Art. 11

Attività di contrasto all'evasione e accelerazione dell'erogazione dei rimborsi

Al fine di procedere all'immediato potenziamento delle attivita' di contrasto all'evasione, nonche' di quelle destinate all'erogazione dei rimborsi, l'Agenzia delle entrate provvede all'aggiornamento ed alla reingegnerizzazione dei propri processi produttivi ed alla realizzazione di un programma straordinario di formazione del personale. Agli oneri derivanti dal comma 1, ammontanti per il 2004 a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Versione in vigore dal 29 novembre 2004, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
Estremi	Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 2004

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-fiscale-e-di-finanza-pubblica/art-11-attivita-di-contrasto-all-evasione-e-accelerazione-dell-erogazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it